

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 779}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROTIROTI, CRESCO

Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfobie e per incursori subacquei

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Aeronautica militare è l'unica forza armata in possesso di una organizzazione permanente ed esclusivamente costituita per le attività di soccorso aereo, con equipaggi aerosoccorritori che effettuano operazioni di soccorso in mare aperto ed in acque interne, in montagna ed in zone impervie, provvedendo anche ad operazioni subacquee di ricerca e di recupero di soggetti accidentati; essi inoltre cooperano, come specialisti aerosoccorritori facenti parte di equipaggio fisso di volo, alle operazioni di ricerca, ed il personale preposto a questo delicato ed importante servizio è allertato durante l'intero arco della giornata.

Nel recente passato il 15° stormo costituiva l'unico reparto di volo dell'Aeronautica militare, specializzato esclusiva-

mente nelle operazioni di soccorso aereo e che aveva alle sue dipendenze l'85° gruppo di volo e tre centri di soccorso aereo: l'84° a Brindisi, l'83° a Rimini, l'82° a Trapani.

Attualmente tali specifiche funzioni sono state assegnate esclusivamente al centro di sopravvivenza ed aerosoccorritori di Furbara in provincia di Roma.

A seguito di tale decisione, con apposita circolare n. 121 del settembre 1983 a firma del comando IRA, veniva soppressa l'indennità supplementare per il personale militare in servizio presso i reparti incursori e subacquei e presso i centri ed i nuclei aerosoccorritori, in contrasto con quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187; di conseguenza, per la corresponsione di tale emolumento, condizione indi-

spensabile diventò l'appartenenza al Centro soccorso aereo (CSA) di Furbara. Detto emolumento venne corrisposto in base al secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 187 del 1976, relativa alle indennità operative del personale militare. In seguito la legge 23 marzo 1973, n. 78, aggiornò e in parte abrogò la legge n. 187 del 1976, ma lasciò immutata la discriminazione nei confronti dei sottufficiali aerosoccorritori.

Numerosi da allora sono stati i ricorsi ai TAR competenti, con esiti favorevoli ai ricorrenti e contro cui l'amministrazione della difesa ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Si rende pertanto necessario, per evitare sperequazioni assurde tra persone che esplicano le medesime mansioni, modificare il secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 78 del 1983, come si prevede nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'indennità supplementare per aerosoccorritori è altresì estesa a tutti i sottufficiali aerosoccorritori dell'Aeronautica che svolgono la specifica attività di aerosoccorritori in servizio presso centri e sottocentri di soccorso aereo radio comandato (SAR) ».

ART. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire trecento milioni per anno; quello previsto per il pagamento degli arretrati è valutato in lire due miliardi e settecento milioni. Ad essi si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio.